



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE



Al Direttore
Dipartimento Interaziendale
Patr. Tec. Imm.
ASL FR/ASL LT
Ing. Mauro Palmieri

Al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione
Dott. Francesco Giorgi
c/o URP

Oggetto: registrazione contratto di appalto per piano di riorganizzazione della rete ospedaliera 9in emergenza covid-19 – intervento 1 – ditta Donati s.p.a..

Si trasmette, per il seguito di competenza, in formato elettronico, il contratto di appalto per piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza covid-19 – intervento 1, registrato a Frosinone al n. 209/2021, Serie 1, con invito ad inviare l'avviso per estratto del presente contratto al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Distinti saluti.

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Paola Tigani

Trasmissione contratto donati intervento 1

Estensore
Davide catenacci



ASL Frosinone
Via Armando Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.lva 01886690609

UNITA' OPERATIVA DI RIFERIMENTO
Affari Generali
UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Paola Tigani
Tel. 0775/8821



ausl_fr (AFF_GEN)
Prot.N. 00001918 - 24/01/2022 11:42:24 - INTERNO
3-2022-1918
sha-256: 7a0617271fa0d17720f050b44db9e0bceefb17c1e0087dce4075da6eea77a5dc

Repertorio N. 341 del 14/12/2021

COPIA UTILE



REGIONE LAZIO

AZIENDA U.S.L. FROSINONE - Via A. Fabi, 34 - Frosinone

CONTRATTO DI APPALTO PER PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELL.

RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 ART.2 DEL D.L.

34/2020 - D.G.R. N. 671 DEL 06/10/2020 - Sub Lotto prestazionale n. 1 -

Area Territoriale Lazio - Ente Attuatore ASL Frosinone - Intervento n. 1

- Adeguamento reparto anestesia e rianimazione dell'ospedale "F.

Spaziani" di Frosinone per la realizzazione di 10 posti letto di terapia

intensiva.

L'anno duemila ventuno il giorno quattordici, del mese di dicembre, presso la

sede legale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, avanti a me

Dott.ssa Paola Tigani, Direttore della U.O.C. Affari Generali, Contratti e

Supporto all'Attività Legale, ove risiedo per la carica, autorizzato a rogare i

contratti e gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, con Deliberazione n. 651

del 29/05/2015, si sono personalmente costituiti:

L'Ing. Mauro Palmieri nato a Torrice (FR) il 20.04.1971 in qualità di delegato

quale Soggetto Attuatore delegato dell'Azienda Sanitaria Locale di

Frosinone, giusto provvedimento del Direttore Generale n. 89865 del

14.10.2021, avente Codice Fiscale e P. IVA 01886690609, domiciliato per la

carica presso la sede della ASL Frosinone Via A. Fabi 34 - 03100

Frosinone, il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'interesse

dell'Azienda che rappresenta;

il Sig. Angelo Donati nato a Roma il 20/04/1948, il quale interviene nella sua

qualità di Legale Rappresentante del RTI di tipo orizzontale Donati S.p.a. (P.

IVA 0177241005) capogruppo "mandataria" - Paolo Beltrami Costruzioni

REGISTRATO A FROSINONE IL 21/12/2021
AL N. 29 SERIE 1

IMPORTO € 20,00

pag.1

IL FUNZIONARIO DI III AFEA
Daniela Montoni

Vertical strip of four 'MARCA DA BOLLO' stamps from the Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia Entrate, Frosinone. Each stamp is €16,00 and includes a barcode and identification number (e.g., 0120042074 512 1).



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

S.p.a. (P. IVA 01048120198) "mandante", come da Atto Notaio Gabriele

Pocaterra Repertorio n. 625 Raccolta n. 547 in seguito definito anche

Appaltatore, domiciliato per la carica presso la sede dell'impresa

"mandataria" in Roma – via Aurelia Antica 272, giusta certificazione della

C.C.I.A.A. di Roma n. 03262690583, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono

personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il

mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art.

48 della legge notarile.

PREMESSO

CHE in attuazione del piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera per

Emergenza Covid19 – D.L. 34/2020 la ASL di Frosinone, con nota prot.

79663 del 15/09/2020 trasmetteva alla Regione Lazio una serie di n. 7

Interventi per complessivi €. 8.223.125,21;

CHE con DGR 671 del 06.10.2020 la Regione Lazio approvava, tra gli altri,

gli interventi proposti dall'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone;

CHE con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute prot. 0023007 del

06.11.2020 venivano approvati gli interventi previsti nella suddetta DGR

671/2020;

CHE il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle

misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covi-19

ha dato avvio alla "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la

conclusione di più accordi quadro con operatori economici ai sensi dell'art.

33 della direttiva 2014/24/EU per l'affidamento, tra l'altro, dei lavori al fine

dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

nazionale", con bando di gara del 1 ottobre 2020, comprendente anche gli interventi da attuare nell'Area Territoriale FROSINONE;

CHE a seguito della procedura di gara è risultato assegnatario dei lavori da eseguire presso le strutture della ASL di Frosinone il raggruppamento di imprese costituendo dall'impresa DONATI S.P.A., con sede legale in Roma (RM) via Aurelia Antica n. 272 cap. 00165 iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 03262690583, codice fiscale 03262690583, partita iva n. 01177241005, quale capogruppo dell'impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA, con sede legale in Paderno Ponchielli (CR) via IV Novembre n.72 cap. 26024 iscritta nel Registro delle IMPRESE DI Cremona al n. 01048120198, Codice fiscale/partita iva n. 01048120198;

CHE è stato sottoscritto uno specifico Accordo Quadro – Lotto Geografico Lazio CIG : 84444881E28 – Sub lotto Prestazionale 1 per il lavori tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covi-19 e le 9 imprese aggiudicatarie delle singole aree territoriali in cui è stata suddivisa la Regione Lazio, e specificatamente per l'area territoriale Frosinone con l'appaltatore RTI costituendo DONATI S.P.A. (capogruppo), PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante) , con il ribasso del 12,37%;

CHE con deliberazione n. 639 del 22/09/2021 l'AUSL ha approvato il progetto per lavori relativi al PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 ART.2 DEL D.L. 34/2020 – D.G.R. N. 671 DEL 06/10/2020 – Sub Lotto prestazionale n. 1 - Area Territoriale Lazio – Ente Attuatore ASL Frosinone – Intervento n. 1 - Adeguamento reparto anestesia e rianimazione dell'ospedale "F. Spaziani"

pag.3



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

di Frosinone per la realizzazione di 10 posti letto di terapia intensiva

dell'importo complessivo di € 1.103.583,59 per lavori al netto del ribasso del

12,37% offerto dal RTI comprendenti € 50.372,80 per oneri della sicurezza.

-che con ODA prot. 59191 del 11/10/2021 è stato attivato l'intervento relativo

alla "Intervento n. 1 - Adeguamento reparto anestesia e rianimazione

dell'ospedale "F. Spaziani" di Frosinone per la realizzazione di 10 posti letto

di terapia intensiva".

Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità
giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

-che i lavori sono finanziati con: fondi stabiliti dalla DGR Lazio del

06.10.2020 n. 671;

-che la determina di affidamento, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di

trasparenza di cui all'art. 29 ed all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, è stata

pubblicata nel seguente modo:

Profilo del committente/Amministrazione trasparente Indirizzo Internet:

www.asl.fr.it;

-che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Elba Assicurazioni S.p.a. -

Agenzia Ars Bari, si è costituita fideiussore con polizza n° 1817621 di

importo pari al 4% dell'opera (€ 44.143,34), emessa in data 21/10/2021,

nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di ASL FROSINONE, agli

effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore

in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con

tale garanzia fideiussoria la Elba Assicurazioni S.p.a. si riterrà obbligata in

solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di

collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto rispetto a quanto indicato nell'articolo 37 delle "Condizioni Generali" allegate al Bando di Gara e così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, del 50%, avendo l'impresa aggiudicataria la certificazione sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e del 20% avendo l'impresa aggiudicataria la certificazione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001;

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, sig. Angelo Donati, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D.lgs 159/2011 – Codice Antimafia.

- che gli indirizzi dell'Appaltatore ai quali la Stazione Appaltante notificherà qualsiasi comunicazione sono i seguenti: pec donatisparoma@pec.it

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La Stazione Appaltante, nella persona del L'Ing. Mauro Palmieri nato a Torrice (FR) il 20.04.1971 in qualità di delegato quale Soggetto Attuatore delegato dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, affida al RTI di tipo orizzontale Donati S.p.a. (P. IVA 0177241005) capogruppo "mandataria" – Paolo Beltrami Costruzioni S.p.a. (P. IVA 01048120198) "mandante" e per essa al costituito sig. Angelo Donati che accetta, l'appalto relativo ai lavori



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

previsti nel PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

IN EMERGENZA COVID-19 ART.2 DEL D.L. 34/2020 – D.G.R. N. 671 DEL

06/10/2020 – Sub Lotto prestazionale n. 1 - Area Territoriale Lazio –

Ente Attuatore ASL Frosinone – Intervento n. 1 - Adeguamento reparto

anestesia e rianimazione dell'ospedale "F. Spaziani" di Frosinone per

la realizzazione di 10 posti letto di terapia intensiva.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel

presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del

progetto esecutivo approvato con n. 639 del 22/09/2021, esecutiva ai sensi

della legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta

dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui

al D.lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M.

LL.PP. 145/2000 – Capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice

identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 8932727F80, il Codice

Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è B47H20018110001.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo contrattuale si intende al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta del

12,37% ammonta a € 1.103.583,59 (diconsi euro

unmilione centotremcinquecentottantatre/59) di cui: € 1.053.210,79 per

lavori ed € 50.237,80 per oneri della sicurezza;

2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo";

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta

dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

1) non si può procedere alla revisione dei prezzi;

2) sono ammesse varianti in corso d'opera in rispetto di quanto previsto dalla norma. Le stesse saranno oggetto di apposita perizia redatta in base all'elenco prezzi contrattuali ed eventuali nuovi prezzi concordati con relativo verbale.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori e da sottoporre alla Direzione Lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40 comma 1, del D.P.R. 207/2010.

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge ed hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 6 - *Pagamenti*

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore, qualora lo stesso lo richieda, entro **quindici giorni** dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori più IVA relativa. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 31 comma 5 delle "Condizioni Generali" allegate al bando di gara.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto allo stesso subappaltatore.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo /regolare esecuzione provvisorio ed è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo e la data della sua definitività. All'esito positivo del Collaudo il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento finale ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7 –

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

pag.11



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 - Termine per l'esecuzione – Penali

Il tempo per l'esecuzione è fissato in 153 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale del 2 per mille sull'importo netto contrattuale.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro **trenta giorni** dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro 44.143,34 . Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% e del 20% dell'importo garantito, come specificato in premessa.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro sette giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino all'emissione del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione (art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

emessa da Elba Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di ARS-Bari con polizza n° 1817751, emessa in data 22/10/2021 per un importo garantito, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del d.lgs. 50/2016 di Euro 1.103.583,59 a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 - Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'art. 41 delle Condizioni Generali allegate al bando di gara dell'accordo quadro sottoscritto con il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covi-19. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 71 della Direttiva Comunitaria 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

Art. 12 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del d.lgs. 81/2008 (Piano di Sicurezza e Coordinamento o Piano Sostitutivo di Sicurezza, Piano Operativo di Sicurezza).

Art.13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 14 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le eventuali procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

parti del lavoro, che risulteranno alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 15 – Risoluzione e Recesso

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dello stesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 109 del Codice.

Art. 16 - Controversie



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

Art. 17 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del d.lgs. 50/2016, la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza ed eventualmente dal Piano Sostitutivo di Sicurezza (in assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Articolo 18 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

perfetta dei lavori;

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

le vie di accesso al cantiere;

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;

la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del
collaudo/certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e
ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinazione, incapacità o grave
negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 19 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa,
sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente
contratto è di Euro 1.103.583,59 oltre IVA. Il presente contratto è soggetto



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Art. 20 – Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma sottoscritti e depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- percentuale incidenza economica delle lavorazioni;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008;
- le polizze di garanzia.

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero ventitré pagine intere a video, e sin qui della ventitreesima, escluse le firme, comunicandolo alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono digitalmente, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, come di seguito specificato:

Il Sig. Angelo Donati mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

L'ing. Mauro Palmieri in qualità di delegato quale Soggetto Attuatore delegato dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone mediante l'apposizione



Repertorio N. 341 del 14/12/2021

della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Io Dott.ssa Paola Tigani, Direttore della U.O.C. Affari Generali, Contratti e Supporto all'Attività Legale, ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

L'appaltatore (F.to: Ing. Angelo Donati in modalità elettronica)

Il Soggetto Attuatore (F.to: Ing. Mauro Palmieri in modalità elettronica)

L'Ufficiale Rogante (F.to: Dott.ssa Paola Tigani in modalità elettronica)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AGLI ATTI

Frosinone, il 20/12/2021

